

**Causa C-347/20**

**Domanda di pronuncia pregiudiziale**

**Data di presentazione:**

28 luglio 2020

**Giudice del rinvio:**

Administratīvā rajona tiesa (Tribunale amministrativo distrettuale, Lettonia)

**Data della decisione di rinvio:**

15 luglio 2020

**Ricorrente:**

SIA Zinātnes parks

**Convenuta:**

Finanšu ministrija (Ministero delle Finanze)

---

(omissis)

**ADMINISTRATĪVĀ RAJONA TIESA (TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
DISTRETTUALE)**

(omissis)

**ORDINANZA**

(omissis) 15 luglio 2020

La Administratīvā rajona tiesa (omissis)

(omissis) [composizione dell'organo giurisdizionale]

ha esaminato in udienza pubblica il procedimento giurisdizionale amministrativo avviato con il ricorso di annullamento proposto dalla SIA Zinātnes parks contro la decisione (omissis) adottata il 4 novembre 2019 dal Ministero delle Finanze.

**Oggetto e fatti pertinenti della controversia principale**

1. Il 15 gennaio 2019 la Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (Agenzia centrale delle finanze e dei contratti; in prosieguo: l'«Agenzia») ha annunciato la seconda fase del bando pubblico di selezione di progetti per ottenere aiuti nell'ambito del programma di cofinanziamento «Crescita e occupazione» del Fondo europeo di sviluppo regionale, obiettivo specifico 3.1.1 («Contribuire alla creazione e allo sviluppo delle PMI, in particolare nell'industria manifatturiera e nei settori prioritari RIS3»), misura 3.1.1.5 («Aiuto agli investimenti a sostegno della creazione o della ricostruzione di locali e infrastrutture di produzione») <sup>1</sup>. Tenuto conto delle modifiche apportate <sup>2</sup>, la scadenza del termine per la presentazione dei progetti è stata fissata al 30 aprile 2019.
2. La società a responsabilità limitata Zinātnes parks, ricorrente, ha presentato un progetto all'Agenzia il 30 aprile 2019.

Unitamente alla domanda, la ricorrente ha prodotto una delibera dell'assemblea dei soci del 29 aprile 2019 sulla modifica del proprio statuto e sull'aumento del capitale statutario mediante versamento da parte di un determinato socio, entro un certo periodo, di una quota del capitale statutario, aumentata di un sovrapprezzo.

Nel corso del periodo di valutazione del progetto, la ricorrente ha comunicato all'Agenzia che l'aumento di capitale statutario era stato iscritto nel registro delle imprese il 24 luglio 2019 <sup>3</sup>, mentre, in sede di procedimento di impugnazione, ha fornito, a titolo integrativo, una relazione operativa intermedia approvata da un revisore legale.

3. Con decisione del Ministero delle Finanze del 4 novembre 2019, che ha posto fine al procedimento amministrativo, il progetto della ricorrente è stata respinto con la motivazione che la ricorrente doveva essere considerata, alla data di presentazione della sua domanda, come «impresa in difficoltà» ai sensi dell'articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato.

La decisione stabilisce che, nonostante la delibera dell'assemblea dei soci, ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 3, del Komerclikums (Codice commerciale), il capitale statutario si considera aumentato solo dopo l'iscrizione delle nuove partecipazioni sociali nel registro delle imprese e che tale iscrizione è avvenuta dopo la presentazione del progetto. Lo scopo del bando pubblico è quello di garantire che i candidati possano competere su un piano di parità, cosicché, dopo

<sup>1</sup> V. la sua pubblicazione alla pagina web <https://www.vestnesis.lv/op/2019/10.PD3> (consultata il 9 luglio 2020).

<sup>2</sup> V. la sua pubblicazione alla pagina web <https://www.vestnesis.lv/op/2019/69.PD3> (consultata il 9 luglio 2020).

<sup>3</sup> V. la sua pubblicazione alla pagina web [https://www.vestnesis.lv/op/2019/152.KRI108\\_69.PD3](https://www.vestnesis.lv/op/2019/152.KRI108_69.PD3) (consultata il 15 luglio 2020).

la loro presentazione, i progetti non possano essere oggetto di precisazioni. Inoltre, ai sensi del paragrafo 7.17 del capitolato d'oneri del bando<sup>4</sup>, al fine di dimostrare un miglioramento della situazione finanziaria, è necessario presentare direttamente insieme al progetto non un documento qualsiasi, bensì una relazione operativa intermedia approvata da un revisore legale, in modo che l'Agenzia possa avere un quadro veritiero della situazione finanziaria della ricorrente.

4. La ricorrente ha presentato ricorso dinanzi al giudice [del rinvio], sostenendo che, alla data di presentazione del suo progetto, essa non doveva essere considerata un'impresa in difficoltà, tenuto conto della delibera adottata dalla propria assemblea dei soci e prodotta all'autorità insieme a tale progetto. Secondo la ricorrente, le informazioni non fornite non hanno, di per sé, alcun effetto sulla sua situazione finanziaria; pertanto possono essere presentate anche nel corso del periodo di valutazione del progetto.
5. Nell'ambito del procedimento giurisdizionale amministrativo, è pacifico tra le parti che, se si tenesse conto dei dati finanziari inclusi nell'ultimo bilancio della ricorrente per il 2018, questa sarebbe considerata un'impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014. Risulta inoltre che, a seguito dell'aumento del capitale statutario e dell'iscrizione della corrispondente modifica nel registro delle imprese in data 24 luglio 2019, la ricorrente ha posto rimedio a tale carenza.

Nella controversia, il disaccordo si concentra sulla questione se - e, in caso affermativo, in che modo - le azioni intraprese dalla ricorrente per migliorare la propria situazione finanziaria abbiano avuto un effetto sulla valutazione del progetto nell'ambito del bando pubblico.

### **Contesto normativo**

#### *Diritto dell'Unione europea*

6. Regolamento n. 651/2014

##### 6.1. Ai sensi del considerando 14:

«(14) Al fine di evitarne l'elusione, è opportuno escludere dal campo di applicazione del presente regolamento gli aiuti concessi alle imprese in difficoltà, poiché tali aiuti dovrebbero essere valutati alla luce degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004, prorogati dalla comunicazione della Commissione relativa alla proroga dell'applicazione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, del 1° ottobre 2004 o da orientamenti successivi. Fanno eccezione i regimi di aiuti destinati a ovviare

<sup>4</sup> Il capitolato d'oneri può essere consultato alla pagina web <https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinatas-atlases/3-1-1-5-k-2> (consultata il 9 luglio 2020).

ai danni arrecati da determinate calamità naturali. Per motivi di certezza del diritto, è opportuno stabilire criteri chiari che non richiedano una valutazione approfondita della situazione di un'impresa per determinare se si tratta di un'impresa in difficoltà ai fini del presente regolamento».

6.2. L'articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così stabilisce:

«Ai fini del presente regolamento s'intende per:

(...)

18) “impresa in difficoltà”: un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze:

a) nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI nei sette anni dalla prima vendita commerciale ammissibili a beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence da parte dell'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per “società a responsabilità limitata” si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE e, se del caso, il “capitale sociale” comprende eventuali premi di emissione;

(...))».

#### 7. Regolamento (UE) n. 1303/2013

All'articolo 125 il regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, disciplina le funzioni dell'autorità di gestione, tra cui, al paragrafo 3, le seguenti:

«Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'autorità di gestione:

a) elabora e, previa approvazione, applica procedure e criteri di selezione adeguati che:

- i) garantiscano il contributo delle operazioni al conseguimento degli obiettivi e dei risultati specifici della pertinente priorità;
- ii) siano non discriminatori e trasparenti;
- iii) tengano conto dei principi generali di cui agli articoli 7 e 8;

(...)).

## 8. Direttiva 2017/1132

8.1. All'articolo 68, intitolato «Decisione dell'assemblea sull'aumento di capitale», la direttiva 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario, così prevede:

«1. Gli aumenti di capitale sono decisi dall'assemblea. Tale decisione nonché l'attuazione dell'aumento del capitale sottoscritto formano oggetto di pubblicità secondo le modalità previste dalla legislazione di ciascuno Stato membro, in conformità dell'articolo 16.

(...)).

8.2. Ai sensi dell'articolo 14 della medesima direttiva, intitolato «Atti e indicazioni soggetti all'obbligo di pubblicità per le società»:

«Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'obbligo della pubblicità per le società concerna almeno gli atti e le indicazioni seguenti:

(...)

e) almeno una volta l'anno, l'importo del capitale sottoscritto, quando l'atto costitutivo o lo statuto menzionano un capitale autorizzato, a meno che ogni aumento del capitale sottoscritto comporti una modifica dello statuto;

(...)).

8.3. L'articolo 16 della direttiva in questione, intitolato «Pubblicità nel registro», così dispone:

«(...)

6. Gli atti e le indicazioni sono opponibili dalla società ai terzi soltanto una volta effettuata la pubblicità di cui al paragrafo 5, a meno che la società provi che i terzi ne erano a conoscenza.

(...)

7. (...)

I terzi possono inoltre sempre valersi degli atti e delle indicazioni per cui non sono state ancora adempiute le formalità pubblicitarie, salvo che la mancanza di pubblicità li renda inefficaci».

*Diritto lettone*

9. L'attuazione dei fondi dell'Unione europea in Lettonia è disciplinata dall'Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020.gada plānošanas perioda vadības likums (legge sulla gestione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020)<sup>5</sup>.

9.1. L'articolo 21 della suddetta legge, intitolato «Selezione dei progetti», prevede quanto segue:

«1. Il bando per la presentazione dei progetti sarà:

1) pubblico, quando è indetta una gara tra i candidati a parità di condizioni per la valutazione dei progetti e la concessione di finanziamenti da parte di un fondo dell'Unione europea; (...)

(...)

2. L'autorità di collegamento seleziona i progetti conformemente ai metodi di selezione e al capitolato d'onori del bando. Il capitolato d'onori è redatto e, d'intesa con l'autorità responsabile e l'autorità di gestione, approvato dall'autorità di collegamento.

(...)

5. I candidati preparano e presentano i loro progetti conformemente alle disposizioni del capitolato d'onori del bando.

(...)».

9.2. Al paragrafo 3, l'articolo 25 della medesima legge, intitolato «Accoglimento semplice, accoglimento con riserva o rigetto di progetti nei bandi pubblici di selezione di progetti», così dispone:

«3. Si adotta una decisione di rigetto del progetto se si verifica almeno una delle seguenti circostanze:

(...)

2) il progetto non è conforme ai criteri di valutazione e la sanatoria dei difetti di cui al paragrafo 4 del presente articolo inciderebbe sul merito del progetto.

<sup>5</sup> Tutti gli atti normativi esteri lettone sono disponibili, nella loro versione attuale e storica, sul sito web <https://likumi.lv/>.

(...)

4. Si adotta una decisione di accoglimento del progetto con riserva se il candidato deve compiere determinate azioni specificate dall'autorità di collegamento affinché il progetto soddisfi pienamente i criteri di valutazione e il progetto possa realizzarsi correttamente. Tale decisione comprende le corrispondenti condizioni e il rispetto di queste ultime avviene alla luce del capitolato d'oneri del bando di gara. Se una delle condizioni stabilite in tale decisione non è soddisfatta o non è soddisfatta entro il termine prescritto dalla decisione, il progetto si considera respinto».

9.3. Ai sensi dell'articolo 30 della medesima legge, intitolato «Precisazioni sui progetti»:

«Tra la loro presentazione e l'adozione di una decisione di accoglimento semplice, di una decisione di accoglimento con riserva o di rigetto, i progetti non possono essere oggetto di precisazioni».

10. La misura di aiuto in questione è disciplinata dal Ministru kabineta 2018. gada 25. septembra noteikumi Nr. 612 «Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs” 3.1.1.5. pasākuma “Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi» [decreto n. 612 del Consiglio dei ministri del 25 settembre 2018 sulle norme di attuazione della seconda fase di selezione dei progetti per il programma operativo «Crescita e occupazione», obiettivo specifico 3.1.1 («Contribuire alla creazione e allo sviluppo delle PMI, in particolare nell'industria manifatturiera e nei settori prioritari RIS3»), misura 3.1.1.5 («Aiuti agli investimenti a sostegno della creazione o della ricostruzione di locali e infrastrutture di produzione»)].

10.1. Ai sensi del paragrafo 7 del suddetto decreto:

«L'attuazione della seconda fase della selezione dei progetti della misura avviene mediante bando pubblico».

10.2. Secondo il paragrafo 15 dello stesso decreto:

«Non si ha diritto al finanziamento quando:

(...)

15.3. Il candidato ha lo status di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione;

(...))».



11. Gli aspetti pratici della selezione di progetti sono, a loro volta, disciplinati dal capitolato d'oneri del bando, redatto dall'Agenzia, e dai suoi allegati <sup>6</sup>.

L'allegato 5 del capitolato d'oneri, intitolato «Metodi di applicazione dei criteri di valutazione dei progetti», descrive alla sezione II, paragrafo 6, la modalità per stabilire se il candidato è un'impresa (operatore economico) in difficoltà o meno:

«Si emette una valutazione “positiva semplice” quando il candidato non è un operatore economico in difficoltà. L'identificazione come impresa in difficoltà al momento della decisione di concessione dell'aiuto deve avere un fondamento oggettivo basato su dati verificabili e affidabili sul candidato e sulle imprese ad esso collegate:

- a) si verificano le informazioni contenute nell'ultima relazione annuale definitiva a disposizione del pubblico;
- b) se viene presentata una relazione operativa intermedia approvata da un revisore legale, al fine di verificare se si tratta di un'impresa in difficoltà, si utilizzano i dati contenuti in detta relazione;
- c) se il candidato rinvia a informazioni a disposizione del pubblico (verificabili) e fa riferimento a un aumento di capitale statutario successivo all'ultima relazione annuale definitiva, si terrà conto di tali informazioni, presentate unitamente a una relazione operativa intermedia approvata da un revisore legale.

(...)

La valutazione è “positiva con riserva” quando le informazioni presentate sono incomplete o non sufficientemente specifiche. Il candidato è invitato a fornire precisazioni sulle informazioni presentate, che possono riguardare solo gli aspetti tecnici, aritmetici e di redazione. (...)

La valutazione è “negativa” se il candidato soddisfa una delle caratteristiche degli operatori economici in difficoltà o non ha soddisfatto le condizioni previste da una decisione di accoglimento con riserva o, nonostante il soddisfacimento di tali condizioni, continua a non soddisfare i requisiti imposti o non ha soddisfatto tali condizioni entro il termine stabilito dalla decisione di accoglimento con riserva».

12. In Lettonia, l'attività delle società commerciali è disciplinata dal Codice commerciale.

12.1. L'articolo 12 del suddetto Codice, intitolato «Pubblicità nel registro», prevede quanto segue:

<sup>6</sup> Il capitolato d'oneri e i suoi allegati sono disponibili alla pagina web <https://www.cfla.gov.lv/lv/es-fondi-2014-2020/izsludinas-atlases/3-1-1-5-k-2> (consultata il 9 luglio 2020).



«1. Le iscrizioni nel registro delle imprese hanno effetto nei confronti di terzi a partire dal momento della pubblicazione. (...)

2. Qualora le indicazioni da iscrivere nel registro delle imprese non siano iscritte, o siano iscritte ma non pubblicate, esse non sono opponibili a terzi da parte della persona in favore della quale avrebbero dovuto essere iscritte, a meno che tali terzi non siano già a conoscenza di tali indicazioni.

(...))».

12.2. L'articolo 196 del suddetto Codice, intitolato «Delibere di modifica del capitale statutario», prevede quanto segue:

«1. L'aumento o la riduzione del capitale statutario possono essere effettuati solo con delibera dell'assemblea dei soci che stabilisca le modalità di tale aumento o riduzione.

(...)

3. In caso di delibera di modifica del capitale statutario occorre produrre contestualmente la corrispondente modifica dello statuto».

12.[3]. Al paragrafo 3 l'articolo 202 del suddetto Codice, intitolato «Istanze al registro delle imprese relative all'aumento del capitale statutario», così dispone:

«L'aumento del capitale statutario si considera avvenuto alla data dell'iscrizione nel registro delle imprese del nuovo importo del capitale».

**Motivi per i quali il giudice del rinvio nutre dubbi in merito all'applicazione e all'interpretazione delle disposizioni del diritto dell'Unione**

13. Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata deve normalmente dar luogo, nell'intera Unione europea, ad un'interpretazione autonoma e uniforme da effettuarsi tenendo conto del contesto della disposizione stessa e dello scopo perseguito dalla normativa di cui trattasi (v., ad esempio, sentenza del 22 dicembre 2010, C-497/10, EU:C:2010:829, punto 45).

La nozione di «impresa in difficoltà» è stata introdotta nella legislazione nazionale in materia di aiuti di Stato (cui appartiene anche il finanziamento dei fondi dell'Unione europea) ai sensi dell'articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014. Poiché le disposizioni del regolamento succitato e le altre norme del diritto dell'Unione che disciplinano gli aiuti di Stato non contengono alcun riferimento esplicito al diritto degli Stati membri, il giudice del rinvio ritiene che la nozione di «impresa in difficoltà» debba essere interpretata autonomamente, al

fine di garantire che la valutazione delle imprese e l'applicazione delle condizioni degli aiuti di Stato siano uniformi in tutti gli Stati membri.

Dal momento che l'interpretazione e l'applicazione del diritto dell'Unione rientrano nella sfera di competenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il giudice del rinvio ritiene necessario sottoporre a quest'ultima le questioni giuridiche controverse oggetto della presente causa.

14. In considerazione del motivo di rigetto addotto dall'autorità, nel caso di specie è determinante chiarire, in primo luogo, la corretta comprensione della nozione di «capitale sociale sottoscritto» di cui all'articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014.

L'ordinamento giuridico lettone utilizza, nell'ambito del diritto commerciale, la nozione di «capitale statutario», che costituisce un conferimento, in denaro o in altri valori suscettibili di essere valutati in termini monetari, effettuato allo scopo di creare e sviluppare un'attività commerciale in una società di capitali. Ai sensi dell'articolo 202, paragrafo 3, del Codice commerciale, l'aumento del capitale statutario si considera avvenuto alla data di iscrizione del nuovo importo del capitale nel registro delle imprese, il che significa che, prima della pubblicazione della corrispondente delibera assembleare, la modifica del capitale statutario non avrà efficacia e non sarà quindi opponibile a terzi.

Nel contempo, il giudice del rinvio non chiede, prima facie, se la direttiva 2017/1132 preveda espressamente tale presupposto obbligatorio ai fini dell'efficacia delle delibere dell'assemblea sugli aumenti di capitale sociale sottoscritto o se lasci agli Stati membri la regolamentazione di tale questione. Il giudice del rinvio si chiede quindi se, adottando la decisione impugnata, l'autorità abbia correttamente interpretato la nozione di «capitale sociale sottoscritto» di cui all'articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 nel contesto della comprensione della nozione di capitale statutario figurante nella normativa nazionale lettone, secondo la quale per «capitale sociale sottoscritto» si intende soltanto l'importo del capitale statutario oggetto di pubblicità (pubblicato) in base alle forme previste dalla normativa nazionale.

Secondo la ricorrente, la delibera dell'assemblea dei soci con cui un determinato socio si è impegnato ad investire nell'aumento del capitale statutario e l'aver messo l'autorità a conoscenza di tale circostanza costituisce un motivo sufficiente per ritenere che il capitale sociale sottoscritto sia aumentato e che la società non abbia più le caratteristiche di impresa in difficoltà ai sensi dell'articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014.

Nella causa in esame, una corretta comprensione della citata nozione è decisiva, in quanto determina il quadro di riferimento per la valutazione della situazione finanziaria della ricorrente. Il giudice del rinvio non è riuscito a reperire una risposta a nessuna questione di analoga natura nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea finora pronunciata.

15. A ciò si aggiunge, nella presente causa, la questione se, nel valutare la situazione finanziaria del candidato ai fini dell'ottenimento dell'aiuto, le condizioni stabilite nell'ambito della procedura di selezione rispetto ai documenti da produrre siano pertinenti e se le carenze constatate possano essere sanate nel corso della procedura di selezione.

In proposito va ricordato che l'Agenzia ha emesso un bando pubblico per la selezione di progetti, il che implica l'esistenza di una gara a parità di condizioni tra i candidati per l'approvazione dei progetti e la concessione di finanziamenti da parte di un fondo dell'Unione europea. Pertanto, l'autorità ritiene che tutti i candidati siano soggetti a requisiti di selezione essenziali e che, in linea di principio, tali candidati non possano apportare precisazioni ai progetti dopo la loro presentazione, compresa la presentazione di documenti aggiuntivi per dimostrare la loro situazione finanziaria, in quanto ciò equivarrebbe a fornire precisazioni a tali progetti, violando il principio della parità di trattamento a scapito degli altri candidati. Per contro, secondo la ricorrente, se le informazioni da essa presentate sulle sue condizioni finanziarie sono, a giudizio dell'autorità, insufficienti, ciò non modifica di per sé la sua situazione economica e, pertanto, le carenze riscontrate possono essere sanate durante il periodo della selezione.

Ai sensi dell'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1303/2013, le regole di selezione devono essere trasparenti e non discriminatorie. Secondo la valutazione preliminare del giudice del rinvio, da tali principi si deduce il principio fondamentale, sancito dall'articolo 30 della legge sulla gestione dei fondi strutturali e del fondo di coesione dell'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020 e specificato nel capitolato d'onere, secondo cui i progetti non possono essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione. L'autorità deve osservare i criteri da essa stessa fissati, di modo che essa è tenuta ad escludere dalla selezione dei progetti i candidati che non abbiano comunicato un documento o un'informazione la cui produzione era imposta dai documenti che regolano la selezione. La Corte di giustizia dell'Unione europea si è pronunciata con un orientamento analogo in materia di appalti pubblici, ove esiste ugualmente l'obbligo di rispettare principi simili nella selezione delle offerte (v., a tal proposito, le sentenze del 7 aprile 2016, C-324/14, EU:C:2016:214, punto 62, e del 6 novembre 2014, C-42/13, EU:C:2014:2345, punto 42), mentre dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, pronunciata finora in materia di aiuti di Stato, il giudice del rinvio non ha ricavato risposte a nessuna questione di natura analoga.

16. Alla luce di quanto precede, e al fine di chiarire le modalità di applicazione della normativa dell'Unione in materia di concessione di aiuti di Stato, il giudice del rinvio ritiene necessario adire la Corte di giustizia dell'Unione europea.

(omissis)[sospensione del procedimento]

### **Dispositivo**

Ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (omissis)[riferimento alle norme processuali nazionali], la Administratīvā rajona tiesa

**così ha deciso**

Si sottopongono alla Corte di giustizia dell'Unione europea le seguenti questioni pregiudiziali:

1) Se la nozione di «capitale sociale sottoscritto» di cui all'articolo 2, punto 18, lettera a), del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, in combinato disposto con altre disposizioni del diritto dell'Unione relative alle attività esercitate da società, debba essere interpretata nel senso che, al fine di determinare il capitale sociale sottoscritto occorra basarsi esclusivamente su indicazioni rese pubbliche secondo le forme previste dalla normativa nazionale di ciascuno Stato membro, tenendo conto che, pertanto, dette informazioni devono essere considerate efficaci solo a partire da tale momento.

2) Se, nel valutare la nozione di «impresa in difficoltà» di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, si debba attribuire importanza ai requisiti fissati nell'ambito della procedura di selezione di progetti per i fondi europei, relativi ai documenti da presentare per dimostrare la situazione finanziaria dell'impresa in questione.

3) In caso di risposta affermativa alla seconda questione pregiudiziale, se una normativa nazionale in materia di selezione dei progetti, che prevede che i progetti non possano essere oggetto di precisazioni dopo la loro presentazione, sia compatibile con i principi di trasparenza e di non discriminazione di cui all'articolo 125, paragrafo 3, lettera a), punto ii), del regolamento n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio.

Il procedimento è sospeso fino alla pronuncia della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea.

(omissis) [firme e timbro]